



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI
Dipartimento Risorse Umane
Direzione Risorse Umane - Personale Tecnico Amministrativo
Area Relazioni Sindacali e Contrattazione Integrativa
Settore II – Diritti e relazioni sindacali

Prot. n. 67631
Tit. I Class.: 10

Bari, 31.7.2008

Alla O.S. RdB Pubblico Impiego
Coordinamento Provinciale

S E D E

OGGETTO: Prerogative sindacali.
Nota del 7 luglio 2008.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, si rammenta che questa Amministrazione, con propria nota, prot. n. 20285 del 6.3.2008, si è già espressa in merito alla richiesta di concessione delle prerogative sindacali, avanzata da codesta Organizzazione.

Questa Amministrazione, altresì, nel ribadire le ragioni sostenute in detta nota, rammenta che, in un'ottica di massima apertura, in data 12.06.2008, ha convocato le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comparto, ivi compresa la O.S. RdB P. I., per illustrare una ipotesi di redistribuzione del monte ore aziendale dei permessi retribuiti, per l'anno 2008.

Detta ipotesi prevedeva l'accantonamento, per la O.S. RdB P. I., di una quota parte del monte ore complessivo, fruibile, dalla stessa, a far tempo dalla sottoscrizione del CCNL 2006/2009 e la restituzione, alle sigle aventi titolo, della parte eventualmente non utilizzata dalla stessa RdB.

Come già a conoscenza di codesta Organizzazione, l'incontro si è concluso con il rinvio della discussione dell'ipotesi prospettata, secondo quanto richiesto dalle altre Organizzazioni Sindacali presenti, ad un momento successivo alla sottoscrizione del CCNL, tenuto conto che la O.S. RdB rivendicava il riconoscimento della piena titolarità alla fruizione della quota annua delle ore definite.

Quanto allo specifico contenuto della circolare ARAN, prot. n. 4260 del 27.5.2004, richiamato nella predetta nota di codesta O.S., si tiene ad evidenziare che esso rappresenta un principio di carattere generale, in base al quale, sempre a partire dalla stipula del CCNL di comparto, tutte le OO.SS. rappresentative nel biennio contrattuale di riferimento, indipendentemente dalla circostanza che lo abbiano o meno sottoscritto, hanno titolo alla fruizione delle prerogative sindacali.

L'attuale fase transitoria (che decorre dal riconoscimento della rappresentatività fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL) è disciplinata dall'art. 7, comma 4, del CCNQ del 31.10.2007, nella formulazione adottata fin dal CCNQ del 9.8.2000, che recita testualmente " In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti *sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico...*".

Con l'auspicio di aver fornito ulteriori elementi chiarificatori, si porgono cordiali saluti.

f.to IL RETTORE
Prof. Corrado Petrocelli